



## Determinazione del Direttore Generale

n. 96 del 07-04-2026

**SFIN - Strumento finanziario per il sostegno agli investimenti produttivi in Campania - CUP B27120000000009 - COMMESSA 20200064**

### PROVVEDIMENTO n. 22

**OGGETTO:** AVVISO "STRUMENTO FINANZIARIO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI IN CAMPANIA, ATTUATO CON LE MODALITA' DELLA PROCEDURA NEGOZIALE CON LA PARTECIPAZIONE DEL FRI REGIONALE DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI" CUP B27120000000009 PUBBLICATO SUL BURC N. 138 DEL 06/07/2020 PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE ID150720SFIN0000000065 VDL TEK SRL - CUP J56I20000030007

### IL VICARIO DEL DIRETTORE GENERALE

#### PREMESSO CHE:

1. Sviluppo Campania S.P.A. ai sensi della legge regionale 30 ottobre 2013, n. 15, come modificata dalla legge regionale n. 1 del 18.01.2016, svolge le funzioni concernenti lo sviluppo economico e del sistema territoriale regionale, nonché quelle necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in materia di comunicazione, ricerca e innovazione tecnologica, compresa quella attinente il sistema informativo e informatico. La società attua i piani, programmi e indirizzi della Regione Campania nelle suddette materie e per tali finalità opera a supporto del tessuto imprenditoriale delle piccole e medie imprese; essa può operare in proprio o tramite sua società partecipata anche come società finanziaria per azioni;
2. la Regione Campania si avvale in via prioritaria di Sviluppo Campania per le attività ricadenti nelle materie indicate nell'oggetto sociale della sua società in house;

#### PREMESSO ALTRESI' CHE:

1. in data 16.03.2020 è stato sottoscritto l'Accordo di Finanziamento per la realizzazione dello Strumento Finanziario per il sostegno agli investimenti produttivi in Campania, attuato con le modalità della procedura negoziale con la partecipazione del FRI regionale di Cassa Depositi e Prestiti;
2. in data 06.07.2020 sul BURC n.138 è stato pubblicato l'Avviso Strumento Finanziario per il sostegno agli investimenti produttivi in Campania, attuato con le modalità della procedura negoziale con la partecipazione del FRI regionale di Cassa Depositi e Prestiti;
3. con determina del Direttore Generale f.f. prot. n. 0008951/U del 03.08.2020 è stato differito il termine indicato all'art. 8 dell'Avviso prot. n. 0006892/U del 06.07.2020 per l'invio delle domande e dei relativi allegati dalle ore 12.00 del 05.08.2020 alle ore 12.00 del 10.09.2020;
4. la comunicazione relativa al differimento del termine è stata pubblicata sul BURC n. 157 del 03.08.2020;
5. con delibera del Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Campania SpA del 04.09.2025, la Dott.ssa Fortuna Gentile è stata nominata Vicario del Direttore Generale di Sviluppo Campania Spa con i poteri di cui all'art.32 dello Statuto;
6. con Ordine di Servizio n.31/2024 del 04/12/2024 è stata nominata Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Italia Riccio;
7. in data 30.01.2026, prot. n. 1432, è stato sottoscritto l'Addendum all'Accordo di finanziamento rep. 000120 del 18.03.2020, integrato dall'Addendum rep.124 del 23.03.2026, che ha disposto la proroga delle attività fino al dicembre 2034;

#### DATO ATTO CHE:

1. la dotazione finanziaria dello Strumento, inizialmente pari a euro 91.000.000,00, è stata rideterminata dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico in euro 54.023.824,33 (giusta DD n. 385 del 20.05.2024, DD n. 900 del 19.12.2024, DD n. 904 del 20.12.2024 e DD n. 306 del 29.05.2025). Tale rimodulazione si è resa necessaria per consentire all'Autorità di Gestione del POR FESR il disimpegno delle risorse 2014-2020 non spese entro i termini di chiusura del programma. La copertura finanziaria risulta così ripartita:
  - Euro 49.204.046,33 a valere sul Patto per lo Sviluppo della Campania (FSC 2014-2020);



- Euro 4.819.778,00 a valere sui rientri finanziari Jeremie Campania e Fondo PMI (POR FESR 2007/2013).

La dotazione del Patto per lo Sviluppo è stata in tal modo rideterminata:

Fonte di finanziamento	Risorse Assegnate
Patto per lo sviluppo della Regione Campania - FSC 2014-2020 Asse I - Adattabilità del Sistema Produttivo Regionale - Intervento strategico Strumenti di programmazione negoziata nazionale e regionale"	39.542.455,97
Patto per lo sviluppo della Regione Campania - FSC 2014-2020 - ASSE I - Adattabilità del Sistema Produttivo Regionale - intervento strategico "Programmi Aree di crisi e Crisi Industriale"	9.661.590,36
<b>Totale</b>	<b>49.204.046,33</b>

**CONSIDERATO CHE:**

1. Il responsabile del procedimento ha comunicato che l'impresa denominata Vdl Tek S.r.l. ID 150720SFIN0000000065 P.IVA 02919170643 ha ricevuto:
  - 1.1 la comunicazione di merito agevolativo da Sviluppo Campania Spa, prot. 11414/u data 25/07/2022;
  - 1.2 la delibera della Banca Finanziatrice Banca Di Credito Cooperativo Di Flumeri – Società Cooperativa, prot. 13196/e data 23/09/2022
  - 1.3 la delibera della Cassa Depositi e Prestiti, prot. 13477/e data 29/09/2022
  - 1.4 il Provvedimento di Ammissione, Prot. 17665/u del 21/12/2022;
  - 1.5 l'Atto di Concessione tra Sviluppo Campania Spa e l'impresa Vdl Tek S.r.l. la cui efficacia decorre dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento con la Banca Finanziatrice, così come previsto all'art 9 comma 11 dell'Avviso e all'art. 5, comma 2, lettera a), pena la decadenza delle agevolazioni, prot. 1296/u data 26/01/2023;
  - 1.6 il Contratto di Finanziamento sottoscritto con la banca finanziatrice, che agisce in nome e per conto di Cassa Depositi e Prestiti, prot. 4286/e data 21/03/2023;
  - 1.7 l'erogazione dei contributi a fondo perduto in conto investimenti relativi al primo stato di avanzamento, per complessivi € 114.743,58 in data 26/07/2023 a fronte di un investimento ammesso di € 347.707,81;
  - 1.8 l'addendum dell'atto di concessione prot. 16136/l del 05/11/2024 trasmesso con comunicazione prot. 16170/u del 06/11/2024 con quadro economico rettificato;

**ATTESO CHE:**

1. in sede di istruttoria per l'erogazione del contributo a titolo di saldo, effettuata ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso, è emerso che l'impresa denominata VDL TEK S.r.l. ha avviato il programma di investimenti in data antecedente alla presentazione della domanda di finanziamento 10/09/2020, in violazione dell'art. 4, commi 4 e 5 dell'Avviso SFIN, degli artt. 3, comma 3 e 5, comma 2, lett. d) dell'Atto di Concessione prot. n. 0017665/U del 21/12/2022.
2. in particolare, dall'analisi della documentazione integrativa acquisita al prot. n. 13921/2025 è emersa l'esistenza di impegni giuridicamente vincolanti, costituiti da contratti di appalto sottoscritti tra giugno e settembre 2020, quindi anteriormente alla data di presentazione della domanda (10/09/2020), segnatamente:
  - contratto con Metastruttura Rete d'Imprese datato 11 giugno 2020, per la realizzazione della struttura metallica del capannone, per un importo di € 80.000,00;
  - contratto con CD PLAST S.R.L. per un importo di € 25.000,00;
  - contratto con CALCESTRUZZI S.R.L. per un importo di € 20.000,00;
 tali contratti, datati e controfirmati dalle parti, hanno ad oggetto forniture e lavori strettamente funzionali alla attuazione dell'iniziativa finanziata, per cui integrano il "primo impegno giuridicamente vincolante" ai sensi dell'art. 4, comma 5, dell'Avviso, e quindi segnano l'avvio del programma di investimenti in data anteriore alla presentazione della domanda;
3. a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, trasmessa ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 con nota prot. n. 18133/2025 del 10/11/2025, l'impresa ha presentato osservazioni e documentazione acquisite al prot. n. 19014/2025 del 19/11/2025, le quali non risultano idonee a superare i motivi ostativi già comunicati, per le seguenti ragioni.
  - a) l'allegazione dei "nuovi contratti", forniti dall'impresa in sostituzione di quelli precedentemente trasmessi ed acquisiti agli atti - che l'impresa sostiene aver trasmesso per mero errore materiale trattandosi di bozze interne - non può ritenersi ammissibile, in quanto:

- i documenti forniti in precedenza non possono qualificarsi mere bozze, trattandosi di documenti datati e firmati dalle parti, con contenuto tipico di contratto di appalto, e non presentano alcun elemento che li qualifichi come meri schemi o bozze prive di efficacia;
  - due dei tre nuovi contratti prodotti differiscono dai precedenti esclusivamente nella datazione a conferma che l'operazione mira unicamente a spostare in avanti la data dell'impegno, senza modificare sostanzialmente l'oggetto negoziale;
  - il terzo contratto, relativo al fornitore Metastrutture Rete d'Imprese e concernente la realizzazione della struttura metallica del capannone, è redatto su un modello standard, con contenuti meno dettagliati rispetto al contratto originariamente acquisito, che invece risulta puntuale e coerente con la successiva fatturazione.
  - l'art. 3 del primo contratto Metastrutture fornito prevede una ripartizione dei costi di realizzazione in "Struttura metallica e copertura" a corpo per € 62.000,00 e "Solaio e scala" a corpo per € 18.000,00 per un totale complessivo di € 80.000,00 che trova piena corrispondenza nella fattura a saldo n. 11 del 07/06/2021, nella quale è riportato: **"Saldo fornitura e posa in opera di una struttura metallica – realizzazione capannone alla zona P.I.P del Comune di Torella dei Lombardi (AV), importo contratto € 80.000,00, a detrarre acconti FT n. 13 del 09/07/2020, FT n. 18 del 27/11/2020, FT n. 20 del 30/12/2020. Restano € 16.000,00". La descrizione della fattura risulta dunque compatibile con l'art. 3 del contratto datato 11/06/2020, confermandone la validità ed effettiva operatività.**
  - la fattura n. 11 del 07/06/2021 fa inoltre riferimento ad un ulteriore titolo di spesa in acconto, **la fattura n. 13 del 09/07/2020, antecedente alla presentazione della domanda di finanziamento**, mai prodotto dall'impresa, rafforzando ulteriormente la ricostruzione dell'avvio anticipato dell'investimento.
- b) quanto dichiarato dall'impresa nelle memorie difensive in merito al rilascio dei titoli abilitativi negli anni 2021–2022 non trova corrispondenza nella documentazione agli atti, dalla quale al contrario di evince il rilascio dei titoli tra il 2019 e il 2020:
- assegnazione del lotto da parte del Comune di Torella dei Lombardi (AV) in data 10/06/2019;
  - parere preventivo favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale di Avellino prot. n. 8396 del 25/05/2020;
  - permesso di costruire n. 77 del 17/06/2020 rilasciato dal Comune di Torella dei Lombardi (AV);
  - deposito autorizzazione sismica presso gli uffici comunali al registro generale n. 122 del 24/09/2020;
  - rettifica notifica preliminare lavori di costruzione del capannone a struttura metallica (Zona P.I.P., Via Fossi della Corte – Torella dei Lombardi, AV) inoltrata tramite PEC in data 06/10/2020, quindi dopo la domanda ma in esecuzione di contratti già sottoscritti.

Ne consegue che l'affermazione dell'impresa circa un avvio del programma solo nel 2021–2022 è smentita dall'insieme coordinato di titoli edilizi, pareri e contratti, che confermano che il quadro autorizzativo e contrattuale era già in essere nel corso nel 2019-2020, anteriormente alla presentazione della domanda di finanziamento 10/09/2020;

- c) la distinzione operata dall'impresa tra "avvio del Programma" e "avvio dei singoli investimenti" per sostenere che non vi sarebbe stato alcun impegno vincolante né avvio dei lavori prima del 2021 – 2022, non è condivisibile, per le seguenti ragioni.

Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4 e all'art. 4, comma 5 dell'Avviso sono disposizioni complementari e non alternative:

- il comma 4 stabilisce il requisito temporale, imponendo che l'avvio del programma di investimenti avvenga successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;
- il comma 5 individua il momento di verifica dell'avvio, definendolo come il primo impegno giuridicamente vincolante o l'inizio dei lavori.

L'art. 4, comma 4 dell'Avviso recepisce ed attua l'art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), disposizione di diritto dell'Unione europea direttamente applicabile e

vincolante, che richiede, come condizione essenziale di legittimità dell'aiuto, che la domanda sia presentata prima dell'avvio dei lavori o del primo impegno giuridicamente vincolante.

L'effetto incentivante non è un elemento accessorio, ma il presupposto genetico dell'aiuto. Questa interpretazione, come affermato anche da TAR Lazio (sentenza n. 15174/2025) si impone alla luce della normativa europea, in particolare, del Regolamento (UE) n. 651 del 2014, richiamato nell'avviso, che subordina la possibilità di deroga al divieto degli aiuti di Stato alla sussistenza di un effetto di incentivazione degli aiuti.

La giurisprudenza amministrativa, anche recente, ha chiarito che:

- l'aiuto pubblico deve determinare la decisione di investimento dell'impresa, non compensare scelte già assunte indipendentemente dall'incentivo (Cons di Stato, parere del 22 luglio 2020, n. 1365);
- L'avvio dell'investimento prima della presentazione della domanda incide sulla causa genetica dell'agevolazione, perché dimostra che l'imprenditore aveva già deciso di procedere all'investimento, frustrando così l'interesse pubblico sotteso alla misura agevolativa. Ne consegue che la presenza di impegni giuridicamente vincolanti antecedenti alla presentazione della domanda determina l'inammissibilità dell'intero programma di investimento, non essendo configurabile una valutazione discrezionale dell'amministrazione in ordine alla concessione o al mantenimento del contributo (TAR Lazio, sentenza n. 15174/2025).
- la stipula di un contratto di appalto relativo all'investimento oggetto di finanziamento in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto determina l'inammissibilità dell'intero programma di investimenti, venendo meno l'effetto incentivante che costituisce presupposto necessario per la legittimità degli aiuti alla luce della normativa eurounitaria (Cons Stato sentenza n. 5260/2024)
- l'acquisto anche di un singolo bene, purché funzionalmente connesso all'iniziativa finanziata, è idoneo a far ritenere avviato l'investimento, a prescindere dal valore quantitativo o dal ruolo centrale/accessorio del bene (TAR Lazio, sentenza n. 15174/2025). Né può rilevare il fatto che sia stato versato soltanto l'acconto, in quanto ragioni di ordine sistematico escludono l'ammissione a contributo di spese anche parziali riferite ad investimenti già effettuati alla data di presentazione delle domande di contributo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 gennaio 2014, n. 5; Cons. Stato, sez. III, 20 maggio 2019, n. 3222).
- l'avvio dell'investimento prima della presentazione della domanda di ammissione è ragione di revoca del finanziamento (Cons. Stato, Sez. VI, 17 giugno 2025, n. 5268)
- la revoca costituisce atto vincolato, con interesse pubblico in re ipsa, non richiedendo bilanciamento di interessi. In presenza di violazione del principio dell'effetto incentivante, il potere di revoca assume carattere vincolato, configurandosi come obbligo per l'Amministrazione, con la conseguenza che l'esercizio di tale potere, finalizzato al recupero di erogazioni indebite di pubblico denaro, non richiede una specifica valutazione e motivazione sulla sussistenza e prevalenza dell'interesse pubblico (Consiglio di Stato, sent. n. 3454/2025).

Nel caso di specie la documentazione prodotta, sopra richiamata, depone in senso univoco per l'avvio dell'investimento prima della presentazione della domanda e rispetto a tale evidenza, l'impresa non ha offerto alcun elemento di segno contrario che potesse supportare una diversa ricostruzione;

- d) L'impresa insiste sul fatto che "nessuna spesa antecedente alla domanda è stata inserita nel progetto" e che "nessun pagamento, ordine o fattura di data precedente è stato presentato o computato ai fini dell'aiuto", ritenendo tale circostanza sufficiente ad escludere l'avvio anticipato. Tale argomentazione non può essere accolta, perché:
- la disciplina europea e l'Avviso non subordinano l'avvio del programma alla rendicontazione della spesa, ma al primo impegno giuridicamente vincolante o all'inizio dei lavori;

- l'effetto incentivante è compromesso già nel momento in cui l'impresa assume obbligazioni contrattuali o avvia i lavori prima della domanda, indipendentemente dal fatto che le relative spese siano poi rendicontate o meno;
- l'esclusione dalla rendicontazione di spese anteriori non sana il vizio genetico derivante dall'avvio anticipato del progetto;

nel caso concreto, la stessa fattura n. 11 del 07.06.2021 richiama acconti del 2020 (tra cui quello del 09.07.2020), dimostrando che pagamenti relativi al contratto del 11.06.2020 sono stati effettuati prima della domanda, anche se non tutti sono stati oggetto di rendicontazione.

- e) L'impresa afferma che l'Avviso non prevede la decadenza per l'asserito avvio anticipato e che le ipotesi di revoca previste dall'Avviso e dall'Atto di Concessione (false dichiarazioni, mancata realizzazione, uso irregolare dei fondi) sarebbero estranee al caso di specie. Tale tesi non tiene conto che:
- Il Regolamento GBER è norma sovraordinata, direttamente applicabile, che definisce le condizioni di legittimità degli aiuti di Stato esentati dall'obbligo di notifica.
  - Il Regolamento è richiamato anche nell'Avviso che peraltro, nell'art. 13 lett. b) prevede la revoca in caso di violazione di specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
  - Il rispetto dell'effetto incentivante è un requisito di legittimità dell'aiuto e la sua violazione determina l'illegittimità ab origine dell'agevolazione, con conseguente dovere di revoca e recupero
- f) L'impresa sostiene che, anche a fronte di un'eventuale irregolarità, la revoca totale sarebbe sproporzionata, richiamando a tal fine precedenti giurisprudenziali che tuttavia non risultano pertinenti al caso di specie poiché afferenti a irregolarità formali o parziali, che incidono su singole voci di spesa, mentre più rigoroso risulta l'approccio giurisprudenziale in materia di violazione del principio incentivante, poiché in questo caso ratio sottesa alla revoca trova fondamento in un vizio genetico che incide sulla causa giustificativa dell'aiuto, non su singole partite di spesa e la revoca alla luce della disciplina europea applicabile all'aiuto di Stato non può che essere totale (tra le tante TAR Lazio, sentenza n. 15174/2025; Cons. Stato, sentenza n. 5268/2025).
- g) L'impresa deduce che il procedimento di revoca, avviato a distanza di oltre cinque anni dalla conclusione dell'investimento e "basato su elementi già noti all'Amministrazione", violerebbe il principio di ragionevole durata e le garanzie di cui all'art. 21-nonies L. 241/1990. Tale argomentazione è infondata in quanto il potere di accertamento può essere legittimamente esercitato anche in epoca successiva e gli elementi su cui si fonda la revoca non erano noti all'Amministrazione in fase di concessione, essendo emersi solo in sede di istruttoria per l'erogazione del saldo.
- h) Sulla produzione di nuovi contratti in sostituzione di quelli precedentemente emessi ci si riporta al punto sub a). Si evidenzia come la condotta dell'impresa, che ha prodotto in sede di controdeduzioni contratti con datazioni diverse rispetto a quelli originariamente forniti, sostenendo che i primi fossero 'bozze' nonostante fossero contratti perfezionati ed eseguiti (come dimostrato dalle fatture), confermi la violazione del principio incentivante già contestata, dimostrando l'avvio dell'investimento in data anteriore alla presentazione della domanda."

#### TENUTO CONTO CHE:

1. l'art. 4 dell'Avviso e gli artt. 3 e 5 dell'Atto di Concessione impongono che gli investimenti siano avviati (intesi come primo impegno giuridicamente vincolante) solo successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento;

#### DATO ATTO CHE:

1. il Responsabile del Procedimento ha proposto, dunque, l'assunzione della determinazione di revoca dell'agevolazione concessa con provvedimento di ammissione prot. ammissione prot. N° 0017665/U del 21/12/2022 per le seguenti motivazioni:

- a. avvio del programma di investimenti in data antecedente alla presentazione della domanda di finanziamento, ai sensi dell'art. 4 comma 4 e 5 dell'Avviso e degli artt.3 comma 3 e 5 lett. d) dell'Atto di Concessione;
2. è necessario intimare alla società la restituzione della somma di € 114.743,58 (erogata a titolo di 1° SAL in data 26.07.2023) maggiorata degli interessi, ai sensi dell'art. 13 co.3 dell'Avviso, maturati dalla data dell'erogazione fino al soddisfo;
3. le somme vanno restituite sul conto corrente intestato a Sviluppo Campania SpA, IBAN IT23R054240348500001001767 **indicando nella causale "Restituzione agevolazione SFIN, Pratica ID, Provvedimento Revoca Prot. n. [Numero] del [Data], Ragione Sociale, [CUP] "**
4. è possibile svincolare l'importo di euro 204.659,82 suddiviso per le diverse fonti di finanziamento;

ID	Nome azienda	Investimento AMMESSO	Contributo a fondo perduto su investimento ammesso	Contributo fondo perduto interessi massimo su finanziamento ammesso	Patto per lo sviluppo della Regione Campania - FSC 2014-2020 Asse I - Adattabilità del Sistema Produttivo Regionale - Intervento strategico Strumenti di programmazione negoziata nazionale e regionale"	ESITO
150720SFIN0000000065	Vdl Tek S.r.l	570.000,00	188.100,00	16.559,82	204.659,82	Revoca delle agevolazioni ai sensi: dell'art. 4 comma 4 e 5 dell'Avviso e art 3 comma 3 e art. 5 comma 2 lett. d dell'atto di concessione;

5. di cui € 89.916,24 immediatamente disponibile;
6. sono stati comunicati gli esiti istruttori al Consiglio di Amministrazione che, nella seduta del 28/01/2026, ha delegato il Vicario del Direttore Generale a sottoscrivere il presente provvedimento

*Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, secondo le procedure in uso presso Sviluppo Campania Spa, e dell'espressa dichiarazione di regolarità del procedimento medesimo, resa dallo stesso con la proposizione del presente atto*

#### DETERMINA

per i motivi ed i riferimenti sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di revocare l'agevolazione concessa con provvedimento di ammissione prot. N° 0017665/U del 21/12/2022 all'impresa Vdl Tek S.r.l. per le seguenti motivazioni:
  - a. avvio del programma di investimenti in data antecedente la presentazione della domanda di finanziamento, in violazione dell'art. 4, commi 4 e 5 dell'Avviso, che recepisce e attua la disciplina europea sugli aiuti di Stato, e dell'art. 3, comma 3 e art. 5, comma 2, lett. d) dell'atto di concessione;"
2. di intimare alla società la restituzione degli importi già erogati pari a € 114.743,58 (erogata a titolo di 1° SAL in data 18.10.2024) maggiorati degli interessi, ai sensi dell'art. 13 co.3 dell'Avviso, dalla data di erogazione fino al soddisfo sul conto corrente intestato a Sviluppo Campania SpA IBAN IT23R054240348500001001767 **indicando nella causale "Restituzione agevolazione SFIN, Pratica ID, Provvedimento Revoca Prot. n. [Numero] del [Data], Ragione Sociale [CUP] precisando che in caso di mancato pagamento entro i termini di 30 giorni, si procederà al recupero coattivo;**
3. di dichiarare concluso il procedimento in relazione alla domanda e al soggetto su indicato con conferma di revoca dell'ammissione all'agevolazione;
4. di svincolare l'importo di euro 204.995,41 suddiviso per le diverse fonti di finanziamento;



ID	Nome azienda	Investimento AMMESSO	Contributo a fondo perduto su investimento ammesso	Contributo fondo perduto interessi massimo su finanziamento ammesso	Patto per lo sviluppo della Regione Campania - FSC 2014-2020 Asse I - Adattabilità del Sistema Produttivo Regionale - Intervento strategico Strumenti di programmazione negoziata nazionale e regionale"	ESITO
15 07205FIN0000000065	Vdi Tek S.r.l.	570.000,00	188.100,00	16.559,82	204.659,82	Revoca delle egvalazioni ai sensi: dell'art. 4 comma 4 e 5 dell'Avviso e art 3 comma 3 e art. 5 comma 2 lett. d dell'atto di concessione;

5. di rendere disponibile la somma di € 89.916,24;
6. l'importo di € 114.743,58 sarà reso disponibile a valle della restituzione da parte dell'azienda;
7. di dare atto che la quantificazione delle somme impegnate, per effetto del presente provvedimento, viene individuata nella somma complessiva di € 45.866.569,14 così suddivisa:
  - 7.1. Patto per lo sviluppo della Regione Campania FSC 2014-2020 – Intervento Strategico "STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA NAZIONALE E REGIONALE", € 36.495.668,83;
  - 7.2. Patto per lo sviluppo della Regione Campania FSC 2014-2020 – Intervento Strategico "Programmi Aree di crisi e Crisi Industriale", € 9.370.900,31;
8. di specificare che avverso il seguente provvedimento è possibile proporre il ricorso nelle sedi competenti;
9. di comunicare il presente provvedimento ai soggetti interessati, secondo quanto disciplinato dall'Avviso;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di Sviluppo Campania ed inviarlo alla Direzione Generale per lo Sviluppo delle Attività Produttive della Regione Campania.

**IL VICARIO DEL DIRETTORE GENERALE**  
**DOTT.SSA FORTUNA GENTILE**